

## **TI\_GERICHTE 12.2008.77 vom 26. Mai 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-05-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2008.77](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2008.77)

FR: TI\_GERICHTE 12.2008.77 du 26 mai 2009

IT: TI\_GERICHTE 12.2008.77 del 26 maggio 2009

### **Regeste**

Appalto. Difetti

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

Secondo i convenuti, poi, l'attrice non avrebbe comprovato "al di là di ogni possibile dubbio" il non funzionamento del riscaldamento, rispettivamente l'esistenza di sbalzi di temperatura, come invece accertati dalla Pretora (memoriale, pag. 6). 5.1 La prima giudice ha rinviato alla perizia giudiziaria, secondo la quale i difetti sono "da ricondurre, con ragionevole certezza, alle condizioni (passate o presenti non è possibile per me stabilirlo) dell'umidità dell'aria negli ambienti dov'è presente il pavimento in parquet e la concomitanza di una temperatura inadeguata del massetto sottostante al pavimento" (pag. 3 in fondo). In merito all'umidità, ella ha poi accertato che l'appaltatrice aveva più volte suggerito ai convenuti di acquistare dei deumidificatori al fine di ristabilire i valori corretti di umidità. Sulla temperatura inadeguata del massetto sottostante al pavimento, poi, la prima giudice ha spiegato che sebbene il teste \_\_\_\_\_ abbia accertato il corretto funzionamento della centralina, ciò è avvenuto unicamente tre settimane dopo la posa del pavimento. Il teste \_\_\_\_\_, per contro, ha riferito che "sul posto in casa dei convenuti vi era una temperatura di 40°. Noi abbiamo consigliato di abbassare i riscaldamenti. Io un giorno sono arrivato di nuovo e ho visto che i riscaldamenti erano spenti. Ho chiesto di farli accendere al minimo" (verbale 21 giugno 2006, pag. 17 in alto). La Pretora ha poi precisato che tale verifica era da ritenersi avvenuta durante l'esecuzione dell'opera. Posto che dalla perizia giudiziaria era emerso che l'opera era stata eseguita a regola d'arte, la prima giudice ha affermato che "si può ragionevolmente concludere che gli sbalzi di temperatura siano riconducibili a un funzionamento non corretto dell'impianto di riscaldamento (...) essendo stata accertata la conformità del materiale e la regolarità della posa, è da ritenere che i difetti siano imputabili ai convenuti". 5.2 Gli appellanti sostengono che dall'istruttoria sarebbe emerso il contrario di quanto accertato dalla prima giudice. Al riguardo essi rinviano alla testimonianza di \_\_\_\_\_, tecnico di servizio di \_\_\_\_\_, laddove ha affermato che "il riscaldamento non era a una temperatura elevata, tant'è che non ho proposto misure di emergenza" (verbale 8 marzo 2006, pag. 12 in alto). Se non che, egli riferisce unicamente di una sua puntuale constatazione avvenuta durante un sopralluogo 4 novembre 2004. Egli non si esprime, invece, sulla situazione durante il tempo di posa della pavimentazione e ha confermato il tenore del doc. 5, secondo il quale il 28 dicembre 2004 il riscaldamento era nella norma per quanto riguardava le serpentine. Vale a dire, come accertato dalla prima giudice, che tale controllo del riscaldamento era avvenuto circa tre settimane dopo la posa del pavimento. È ben vero che egli ha effettuato un sopralluogo anche il 23 novembre 2004, ma nel corso di

questo controllo il testimone ha riferito di essersi "recato direttamente nel locale tecnico, al piano cantina. Non ho fatto caso ai pavimenti dell'abitazione" (verbale 8 marzo 2006, pag. 12 in alto). I convenuti rinviano anche alla testimonianza di \_\_\_\_\_, che ha spiegato di aver chiesto ai committenti a inizio lavori di "alzare al minimo il riscaldamento durante il periodo di posa, ciò che lui ha fatto" (verbale 21 giugno 2006, pag. 17). Tale circostanza non sta tuttavia ancora a significare che il riscaldamento funzionasse correttamente. Gli appellanti sostengono, infine, che la prova del malfunzionamento del riscaldamento, di natura tecnica, sarebbe dovuta essere assunta mediante una perizia. Tuttavia, posto che il perito ha rilevato che il pavimento "è stato posato a regola d'arte" e che "l'indagine da me svolta durante il sopralluogo mi permette di escludere che il problema lamentato dai convenuti (...) possa essere imputato a una cattiva opera di posa o a una scarsa qualità del materiale fornito; il fenomeno (...) è da ricondurre, con ragionevole certezza, alle condizioni (passate o presenti non è possibile per me stabilirlo) dell'umidità dell'aria negli ambienti dov'è presente il pavimento in parquet e la concomitanza di una temperatura inadeguata del massetto sottostante al pavimento" (pag. 3), va da sé che l'origine dei difetti debba riferirsi a umidità e temperature inadeguate. Al riguardo, gli appellanti affermano che il fatto che la posa del pavimento sia avvenuta correttamente non sta ancora a significare che i difetti invocati dipendano dall'agire dei committenti (memoriale, pag. 7 in alto). Tuttavia, essi dimenticano che il perito ha anche accertato che i difetti erano da ricondurre all'umidità e alla temperatura inadeguata. In assenza di censure degli appellanti in merito, non è inoltre il caso di chinarsi sulla questione di sapere se l'appaltatrice abbia eseguito le verifiche che eventualmente potevano incomberle sull'adeguatezza del riscaldamento alla posa del parquet. Anche su questo punto, quindi, l'appello dev'essere respinto.

#### **E. 6**

Secondo gli appellanti, la Pretora ha ritenuto unicamente "verosimile" la loro responsabilità (memoriale, pag. 7 in alto). Al riguardo essi rinviano al passaggio laddove ella afferma che "è da ritenere che i difetti siano imputabili ai convenuti" (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 3.6). Ciò non sta tuttavia a significare che la prima giudice abbia esperito l'accertamento in base al grado di verosimiglianza. Al contrario, essa ha spiegato i motivi per cui è giunta a tale conclusione, che non si limitano a un tale grado probatorio. Al riguardo, si rinvia a quanto esposto (sopra, consid. 5).

#### **E. 7**

Riferendosi alla perizia giudiziaria (complemento peritale, pag. 2 in fondo) i convenuti affermano che spettava all'appaltatrice impartire ai committenti tutte "le occorrenti istruzioni per la manutenzione del prodotto, meglio se tramite uno scritto o materiale illustrativo", cosa che invece nella fattispecie non sarebbe avvenuto (appello, pag. 7 in basso). Essi dimenticano, tuttavia, che come indicato dalla Pretora (sentenza impugnata, pag. 6, consid. 3.3.) l'attrice ha più volte suggerito ai convenuti di acquistare apparecchi per ristabilire i valori corretti di umidità (cfr. doc. 4 e testimonianza 21 giugno 2006 \_\_\_\_\_, pag. 17). Tale teste ha inoltre dichiarato: "noi abbiamo consigliato di abbassare i riscaldamenti. Io un giorno sono arrivato di nuovo e ho visto che i riscaldamenti erano spenti. Ho chiesto di farli accendere al minimo (...)" (loc. cit., pag. cit.). Con tali argomentazioni gli appellanti non si confrontano, sicché al riguardo l'appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Alla luce di quanto suesposto non è necessario chinarsi sulla censura degli appellanti sul minor valore dell'opera.

## E. 8

Ne consegue che l' appello dev' essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Il valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 20' 243.80. Per i quali motivi, richiamati sulle spese l' art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l' appello 31 marzo 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto. 2. Gli oneri processuali d' appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.- b) spese fr. 50.- fr. 1000.- già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico in solido, con l' obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 1' 200.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d' appello La presidente La segretaria

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.